

## IL PRESIDENTE

illustra la proposta al Consiglio.

Fa presente che sulla stessa sono stati espressi i pareri da parte della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare, nonché quelli dei Responsabili degli uffici per la regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità.

Fa presente, altresì, che è stato espresso anche il parere da parte del Revisore dei Conti.

Invita, quindi, il Consiglio a volere adottare le proprie determinazioni in merito;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta n. 30 del 20/4/1998;

Visti gli allegati pareri resi sulla predetta proposta per la regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità;

Visto l'allegato parere della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

Visto, infine, l'allegato parere del Revisore dei Conti;

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta,

## D E L I B E R A

1) Di adeguare il vigente Regolamento Comunale di Contabilità alla normativa prevista dal D.L.vo n. 342/97, apportandovi le seguenti modifiche ed integrazioni:

= ART. 6 - Responsabile del Servizio Finanziario -

Al comma 1<sup>o</sup> lettera "g", dopo le parole "Organo di revisione" sono inserite le seguenti "Al Consiglio dell'Ente nella persona del suo Presidente".

= all'ART. 39 - Debiti fuori bilancio - dopo il 2<sup>o</sup> comma, è aggiunto il seguente comma: "Nel parere tecnico-amministrativo reso dal Responsabile del servizio proponente la deliberazione deve essere attestato, nei casi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, se l'acquisizione di beni o servizi per i quali si propone il riconoscimento sia avvenuta nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e se la spesa rientri in accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente".

= all'ART. 115 - Impegno di spesa - sono aggiunti i seguenti comma 7 e 8:

"7. Non possono essere assunti impegni per spese non previste nei programmi e progetti dei documenti di programmazione. Nei casi di assoluta mancanza progettuale e di necessaria integrazione in aumento dei programmi e progetti originariamente previsti, salvo, per quest'ultimo caso, che all'integrazione possa provvedersi con prelievo dal fondo di riserva".

"8. Non possono, altresì, essere assunti impegni per spese pur previste nei programmi e progetti dei documenti di programmazione, qualora non risultino superiori al 50 per cento della progettualità originaria ovvero, se inferiori, non venga attestato nell'atto che con i successivi impegni tale percentuale verrà raggiunta. In tal caso deve intendersi soddisfatto il principio della coerenza".

./.

= 1'ART.118 - Atto di impegno - è sostituito dal seguente:

"a) Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4 dell'art.35 D.L. n.77/95, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati";

b) Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione";

c) Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 dell'art.35 del D.L. 77/95, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera "e" D.L. 77/95, come modificato dall'articolo 5 D.L.vo 342/97, tra il privato fornitore e l'Amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".

= 1'ART.133 è soppresso.=

§§§